

# **STATUTO FIMA**

## **FEDERAZIONE ITALIANA MERCANTI D'ARTE**

---

### Art. 1

#### ***Denominazione ed Identità***

1. La Federazione Italiana Mercanti d'Arte, di seguito denominata FIMA, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. FIMA aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. FIMA si impegna altresì ad accettare:
  - le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
  - le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
  - il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”.
4. FIMA si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
5. FIMA prende atto che la denominazione di cui al comma 2 ed il relativo logo sono di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale.
6. FIMA si impegna altresì ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione, facendosi garante, nei confronti di “Confcommercio-Imprese per l'Italia”, dell'uso dello stesso da parte di organismi associativi o strutture societarie costituite al proprio interno, o ad essa aderenti, e/o comunque espressione diretta della propria Organizzazione.

### Art. 2

#### ***Ambiti di Rappresentanza***

1. FIMA è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l'Italia” e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle Associazioni del regionale e provinciali di mercanti di oggetti aventi valore storico ed artistico, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

2. FIMA è Federazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 3

***Sede e durata***

FIMA ha sede legale in Roma, piazza Gioacchino Belli 2 e sede operativa a Milano, corso Venezia 47 ed ha durata illimitata.

Art. 4

***Principi e Valori Ispiratori***

FIMA informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art. 5

***Scopi e Funzioni***

FIMA:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) rappresenta le Associazioni ed i Sindacati di categoria del mondo dell'antiquariato;
- c) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione

- con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, FIMA è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- d) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
  - e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle Associazioni ed ai Sindacati aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
  - f) promuove ed incoraggia iniziative tendenti a potenziare il commercio dell'arte operando concretamente per la difesa, la conservazione e la fruizione dei beni culturali italiani e non, con azioni dirette, oppure a sostegno di analoghe proposte delle singole Associazioni o Sindacati;
  - g) mette a disposizione delle competenti autorità, a qualsiasi livello, qualora vi siano da trattare questioni di interesse nazionale ed internazionale, esperti rappresentanti delle categorie che possano informare le Autorità stesse sulle esigenze della Federazione, delle Associazioni e dei Sindacati aderenti e dei singoli mercanti d'arte e proporre le soluzioni tecnico-economiche che si rivelino di volta in volta più idonee;
  - h) collabora a tutti i livelli con le autorità preposte al recupero delle opere d'arte coordinando gli elementi forniti dalle singole Associazioni e Sindacati che come scopo precipuo sensibilizzeranno i propri iscritti;
  - i) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
  - j) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
  - k) promuove la risoluzione a mezzo di conciliazione o arbitrato delle controversie che possano eventualmente insorgere tra le organizzazioni aderenti sia per loro richiesta che per iniziativa della Federazione in caso di motivi gravi e più specificamente:
    - a. intervenire presso le Associazioni e i Sindacati Territoriali aderenti nel caso di mancato rispetto delle proprie norme statutarie (assemblee, elezioni, ecc.);
    - b. intervenire, nei casi ritenuti più gravi, fino al commissariamento dell'Associazione;
  - l) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
  - m) favorisce, d'intesa con le gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
  - n) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
  - o) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
  - p) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
  - q) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i diversi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;

- r) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

#### Art. 6

##### ***Elenco Nazionale***

1. Nell'elenco compariranno tutte le aziende associate ai Sindacati e Associazioni aderenti con indicazione della specializzazione, qualora comunicata.
2. Saranno comprese nell' "Elenco Nazionale" solo le aziende per le quali le Associazioni ed i Sindacati avranno provveduto a corrispondere i contributi dovuti per l'anno solare precedente a quello della realizzazione dell'elenco.

#### Art. 7

##### ***Adesione ed Inquadramento degli Associati***

1. Sono soci effettivi di FIMA:
  - a) i Sindacati/Associazioni territoriali di mercanti di oggetti aventi valore storico ed artistico che abbiano almeno cinque (5) iscritti.
  - b) l'Associazione Mercanti d'Arte Aggregati composta dai singoli mercanti d'arte che svolgono la propria attività in un territorio ove non sia stato costituito il Sindacato/l'Associazione corrispondente.
2. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a FIMA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Proviviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
3. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso FIMA non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
4. Ciascun operatore che entra a far parte di FIMA attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
5. Come per gli altri livelli del sistema confederale, FIMA si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a FIMA o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'operatore associato, al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale

degli operatori associati a FIMA è elemento caratterizzante per il riconoscimento del patrimonio associativo quale valore condiviso del Sistema confederale, per la coerente e coesa tutela dello stesso, nonché condizione di unità organizzativa. Esso viene quindi perseguito da tutti i livelli del Sistema confederale.

7. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori associati, FIMA e la Confederazione promuovono, previa approvazione del Consiglio nazionale confederale, conseguenti protocolli d'intesa tra FIMA e gli altri livelli del Sistema confederale interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale.

#### Art. 8

#### ***Adesione: modalità e condizioni***

1. Per aderire alla Federazione, le Associazioni ed i Sindacati territoriali devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal Presidente.
2. Sulle domande di adesione decide inappellabilmente la Giunta Direttiva, previo esame ed accettazione dello Statuto relativo. Lo Statuto dell'Associazione o del Sindacato, per essere approvato, deve risultare conforme alle finalità dello Statuto Federale e prevedere:
  - a) la nomina dei dirigenti sindacali da parte dell'Assemblea dei soci;
  - b) la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione dell'attività e l'indicazione delle linee di azione sindacale almeno con frequenza annuale;
  - c) l'impegno a vigilare sugli iscritti provvedendo a richiamare ed eventualmente ad allontanare i soci che violino le norme di comportamento, il rispetto dei colleghi, il codice deontologico e le finalità dell'Associazione, in particolare verso coloro che vendono al pubblico oggetti senza rilasciare dichiarazione scritta sull'autenticità e la legittima provenienza dell'oggetto venduto e lo stato di conservazione.
3. La Giunta Direttiva è autorizzata a verificare che i punti suddetti siano osservati dai Sindacati e dalle Associazioni aderenti.
4. Contro la delibera della Giunta Direttiva è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna gli associati per l'anno solare in corso e per quello successivo e si intende rinnovata tacitamente salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
6. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso e non estingue i debiti nei confronti di FIMA.
7. Le Associazioni ed i Sindacati Territoriali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del presente Statuto, consegnano alla Federazione l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.
8. Gli Statuti delle Associazioni e dei Sindacati aderenti alla FIMA devono essere conformi allo spirito del presente Statuto e, per quanto riguarda la nomina delle cariche direttive, avere possibilmente la medesima durata con rinnovo delle stesse da attuarsi precedentemente alla scadenza delle cariche federali.

Art. 9  
**Contributi**

1. Le Associazioni, i Sindacati ed i Singoli Iscritti sono tenuti a versare annualmente alla Federazione i contributi federali nella misura che sarà deliberata dal Consiglio Federale.
2. Il mancato versamento dei contributi, entro sei mesi dalla richiesta, comporta la sospensione dei diritti conferiti all'Associazione, al Sindacato, o ai Singoli Iscritti dal presente Statuto.
3. Le Associazioni ed i Sindacati corrisponderanno il contributo federale in misura proporzionale alle aziende aderenti.
4. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di FIMA ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
5. Il Presidente di FIMA, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Art. 10  
**Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio di FIMA si perde:
  - a) per lo scioglimento della Federazione;
  - b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 8, comma 5;
  - c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di FIMA o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di FIMA, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di FIMA con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
  - d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  - e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;
  - f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.Nei casi sub *c)*, *d)* ed *e)* di cui sopra delibera il Consiglio Federale, su proposta della Giunta Direttiva.
2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Federale deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Federale le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Federale è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

## Art. 11

### ***Sanzioni***

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Direttiva, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di FIMA e dalla Confederazione, sono:
  - a) la deplorazione scritta;
  - b) la sospensione;
  - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera *b)* del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

## Art. 12

### ***Composizione Organi Associativi***

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di FIMA sono operatori che fanno parte del sistema associativo di FIMA, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso FIMA.  
Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di FIMA comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di FIMA è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di FIMA sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 13

#### ***Incompatibilità***

1. Presso FIMA la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a FIMA.

#### Art. 14

#### ***Durata***

1. Presso FIMA tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### Art. 15

#### ***Rieleggibilità del Presidente***

Presso FIMA il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### Art. 16

#### ***Organi***

1. Sono organi della Federazione:
  - a) l'Assemblea dei Delegati;
  - b) il Consiglio Federale;
  - c) la Giunta Direttiva;
  - d) il Comitato di Presidenza;
  - e) il Presidente;



- f) il Vice Presidente Vicario;
  - g) i Vice Presidenti;
  - h) il Segretario Generale;
  - i) il Tesoriere;
  - j) il Collegio dei Revisori;
  - k) il Collegio dei Probiviri.
2. L'assenza per quattro sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

#### Art. 17

#### ***Assemblea dei Delegati: composizione***

1. L'Assemblea di FIMA è composta:
  - a. dal Presidente;
  - b. dai Vice Presidenti;
  - c. dai Delegati delle Associazioni e dei Sindacati in regola con il pagamento dei contributi federali.
2. Ogni Associazione o Sindacato sarà rappresentato all'Assemblea dal Presidente o da un suo delegato, in qualità di rappresentante della base associativa e da un delegato per ogni (dieci) 10 soci ad esso aderenti, o aggregati, per i quali sia stato versato il contributo federale (con un massimo di 15 delegati per ogni Associazione o Sindacato).
3. Eventuali resti numerici non saranno considerati.
4. Relativamente alle Associazioni ed ai Sindacati aventi meno di dieci (10) iscritti complessivi è ammesso un delegato, nella persona del Presidente, purché il numero complessivo degli associati non risulti inferiore a cinque (5).
5. Ogni delegato potrà essere portatore in Assemblea soltanto del proprio voto e dovrà essere munito di attestato scritto di nomina rilasciato dal competente organo del Sindacato o dell'Associazione rappresentato.
6. Non sono ammesse deleghe.

#### Art. 18

#### ***Assemblea: competenze***

1. L'Assemblea FIMA è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a. stabilisce le linee di politica sindacale e generale della Federazione;
  - b. approva, entro il 15 Luglio di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili -, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c. approva, entro il 30 Novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - e la delibera del Consiglio Federale che

- stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d. ratifica ogni 5 anni la composizione dei membri del Consiglio Federale che si autocostruisce con i Presidenti dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali aderenti e con un numero di membri legato alla consistenza degli iscritti ad ogni Organizzazione (1 ogni 25);
  - e. elegge a scrutinio segreto i componenti il:
    - Collegio dei Probiviri
    - Collegio dei Revisori
  - f. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 11;
  - b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 19, comma 12;
  - c) delibera sullo scioglimento di FIMA, ai sensi degli artt. 19, comma 15 e 36 del presente Statuto;
  - d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

#### Art. 19

#### ***Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento***

1. L'Assemblea di FIMA è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, entro il 15 Luglio e presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario Generale.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Federale, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Federale lo ritengano opportuno o su richiesta delle Associazioni e dei Sindacati territoriali aderenti, rappresentanti almeno un quinto dei voti, che presentino uno schema di ordine del giorno.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante avviso avente data certa da spedire alle Associazioni ed ai Sindacati aderenti almeno 20 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
5. Nel caso di Assemblea Elettiva la convocazione, ad opera del Presidente dovrà avvenire ogni (5) anni, entro il 15 Luglio, mediante avviso spedito alle Associazioni ed ai Sindacati almeno 30 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione, in modo palese, dia un risultato di parità, prevarrà il voto del Presidente.
8. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a FIMA.
9. L'Assemblea Elettiva nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di FIMA ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e di scioglimento della Federazione.
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 51% dei suoi componenti e che rappresenti il 60% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
15. Per lo scioglimento di FIMA è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga dell'80% dei voti complessivi.
16. Un numero non inferiore al 75% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno dell'80% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori ed al Presidente del Collegio dei Probiviri, la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### Art. 20

#### ***Consiglio Federale: composizione***

1. Il Consiglio Federale di FIMA è composto:
  1. dal Presidente, che lo presiede;
  2. dai Presidenti di ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente alla Federazione;

3. da tanti Membri, oltre ai Presidenti, designati da ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale aderente, in funzione delle rispettive consistenze numeriche associative: un membro ogni 25 iscritti.
2. La carica di Consigliere Federale decade automaticamente, salvo diversa indicazione del Presidente locale, nel caso in cui i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali non vengano riconfermati in occasione delle elezioni locali e non siano, quindi, più espressione della base associativa dalla quale erano stati in precedenza designati e decadranno, altresì, da ogni altro incarico conferito dalla FIMA.
3. Il nuovo Presidente eletto da un Sindacato o da un'Associazione Territoriale prenderà il posto del precedente che decadrà, contestualmente, dalla carica in Consiglio Federale, perché privo della necessaria rappresentanza da parte degli Associati.
4. In base al principio dell'autodeterminazione, il Consiglio Federale si autocostruisce, modificandosi contestualmente ai cambiamenti in essere nelle singole Associazioni o Sindacati Territoriali.
5. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, dei due terzi dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Federale decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

#### Art. 21

#### ***Consiglio Federale: competenze***

1. Il Consiglio Federale determina le direttive dell'azione di FIMA.
2. Il Consiglio Federale, inoltre:
  - a) elegge nel proprio seno:
    - il Presidente;
    - i Vice Presidenti - ad eccezione del Vice Presidente Vicario, come specificatamente indicato al successivo art. 24;
    - i Membri della Giunta Direttiva;
  - b) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio;
  - c) delibera sulle spese e sulle accettazioni di benefici;
  - d) delibera su quanto necessario per la tutela del patrimonio e dell'attività della Federazione;
  - e) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri assenti per quattro sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
  - f) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari della Federazione;
  - g) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
  - h) interviene per la definizione delle controversie mediante arbitrati e la nomina di legali;

- i) promuove ed attua quanto altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- j) esamina i ricorsi presentati dai Sindacati e dalle Associazioni contro le decisioni della Giunta Direttiva riguardanti le controversie tra gli organismi aderenti alla Federazione e li sottopone, per la decisione inappellabile, al Collegio dei Probiviri;
- k) delibera sul regolamento attinente la costituzione ed il funzionamento degli eventuali Comitati Regionali di settore di cui all'art. 5 lettera q) del presente Statuto.
- l) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- m) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- n) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di FIMA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Federazione;
- o) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- p) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- q) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- r) può delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- s) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- u) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

#### Art. 22

#### ***Consiglio Federale: modalità di convocazione e svolgimento***

1. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente di FIMA, che lo presiede, almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno due terzi dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Revisori ed ai Probiviri i quali possono partecipare alle sedute del Consiglio con parere consultivo per la materia di loro competenza.
4. La convocazione del Consiglio Nazionale è effettuata con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire, anche a mezzo telefax o posta elettronica ed in ogni caso con strumenti idonei ad individuare con certezza il momento della trasmissione, con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risulta presente almeno la metà dei suoi componenti.

6. Non sono ammesse deleghe.
7. Ciascun membro del Consiglio Federale ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
8. Le votazioni del Consiglio Federale sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.
9. Delle riunioni del Consiglio Federale dovrà tenersi un apposito libro dei verbali.

Art. 23  
**Giunta Direttiva**

1. La Giunta Direttiva di FIMA è composta:
  - dal Presidente, che la presiede;
  - dal Vice Presidente Vicario;
  - dall'immediato Past President;
  - dai Vice Presidenti;
  - dal Segretario Generale;
  - da un massimo di 5 membri determinati, ad ogni scadenza, dal Consiglio Federale, che li elegge nel proprio seno. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.
2. I componenti la Giunta Direttiva non devono aver subito condanne legate allo svolgimento dell'attività.
3. La Giunta Direttiva è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno ogni semestre.
4. La convocazione deve essere effettuata con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telefax con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. La Giunta, su proposta del Presidente, può deliberare la presenza nelle proprie riunioni di persone ritenute particolarmente utili alle attività ed alle decisioni della Giunta medesima. Tali persone esprimono parere consultivo.
7. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
8. La Giunta Direttiva:
  - a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di FIMA e lo coadiuva nelle sue funzioni;
  - b) rappresenta l'immagine e gli obiettivi della Federazione secondo i principi che essa si è data;
  - c) predispose la relazione dell'attività della Federazione e dei bilanci consuntivi e preventivi;
  - d) designa o nomina, in seno a Organismi, Enti e Commissioni, che trattano questioni di competenza e nell'interesse della Federazione, persone particolarmente qualificate sul piano tecnico e professionale;
  - e) delibera circa la costituzione di comitati tecnici, scientifici, culturali, ecc. che fossero ritenuti necessari nell'interesse delle categorie rappresentate;

- f) conferisce incarichi professionali, occasionali e continuativi, a persone di particolare competenza fissandone, su proposta del Presidente, l'emolumento;
- g) delibera su materie non contemplate fra i poteri del Consiglio Federale.
- h) può compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell'interesse di FIMA e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi.

9. Delle riunioni di Giunta Direttiva dovrà tenersi un apposito libro dei verbali

#### Art. 24 **Presidente**

1. Il Presidente di FIMA:

- rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma, che può delegare;
- viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Federazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha la gestione ordinaria della Federazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) nomina il Vice Presidente Vicario tra i vice Presidenti eletti dal Consiglio Federale;
- d) nomina e revoca il Tesoriere;
- e) nomina e revoca il Segretario Generale;
- f) approva l'ordinamento degli uffici;
- g) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- h) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Federale e della Giunta Direttiva;
- i) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di FIMA, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- j) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- k) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di FIMA, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Federale;
- l) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Federale e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- m) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Federale, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all'art. 19, comma 16, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### Art. 25 **Comitato di Presidenza**

1. Il Presidente si avvale di un Comitato ristretto, denominato "Comitato di Presidenza", con compiti propositivi e consultivi.

2. Il Comitato, e composto da:
  - il Presidente;
  - i Vice Presidenti;
  - l'immediato Past President;
  - il Tesoriere;
  - il Segretario Generale.

Art. 26

***Vice Presidente Vicario***

E' nominato, a scelta dal Presidente, tra i vice Presidenti eletti.

Art. 27

***Vice Presidenti***

1. Sono eletti dal Consiglio Federale nel proprio seno e nel numero di quattro.
2. I Vice Presidenti possono conferire incarichi ai Presidenti territoriali con la possibilità di convocarli almeno due volte all'anno.
3. Su incarico del Presidente, i Vice Presidenti hanno in particolare il compito di coordinare l'attività delle Associazioni e dei Sindacati, nonché di promuovere nuove Associazioni o Sindacati ove inesistenti.
4. I Vice Presidenti sovrintendono all'ottemperanza degli obblighi statutari delle singole Associazioni e dei Sindacati Territoriali particolarmente per ciò che attiene il regolare svolgersi delle varie riunioni degli Organi.

Art. 28

***Segretario Generale***

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente fra gli iscritti.
2. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Federale, della Giunta Direttiva. Svolge ogni altra funzione o mansione delegata dai competenti Organi Federali.

Art. 29

***Tesoriere***

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente in seno al Consiglio Federale.
2. Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria della Federazione in base alle deliberazioni della Giunta Direttiva.



3. Firma gli ordinativi di incasso e pagamento. Redige per la Giunta Direttiva i bilanci consuntivi e preventivi.

Art. 30

***Collegio dei Revisori dei Conti***

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di FIMA è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 31

***Collegio dei Proviviri***

1. Il sistema di garanzia statutario di FIMA è assicurato dal Collegio dei Proviviri.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra coloro che esercitano personalmente l'attività da almeno venti anni.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Proviviri nomina al proprio interno il Presidente.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
7. Il Collegio dei Proviviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
8. Il Collegio può avvalersi di consulenti esterni.
8. Il Collegio dei Proviviri esercita le seguenti funzioni:
  - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di FIMA circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a FIMA e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di

conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di FIMA.

9. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

#### Art. 32

#### ***Cariche, Durata, Vacanze, Compenso***

1. Tutte le cariche elettive hanno durata di 5 anni, salvo dimissioni o perdita dei requisiti.
2. Ciascuna Associazione e/o Sindacato Territoriale non può annoverare in Giunta Direttiva più di un terzo dei componenti.
3. In base al principio dell'autodeterminazione, nel caso di vacanza di un Consigliere, l'Associazione di appartenenza indicherà un sostituto.
4. Come indicato all'art. 20, nel caso non si dovessero più rivestire le cariche di Presidente e di Consigliere nell'ambito dei Sindacati e delle Associazioni Territoriali aderenti, si riterranno decadute - in modo concomitante - le cariche rivestite nella Federazione, ad esclusione delle cariche di Presidente della Federazione, di Segretario Generale, di Tesoriere, di Revisore e di Probiviro che dovranno arrivare alla conclusione naturale del mandato.
5. In caso di vacanza di uno o più membri della Giunta Direttiva, il Consiglio Federale dovrà provvedere entro novanta (90) giorni alla loro sostituzione, fatto salvo il caso riguardante il Vice Presidente Vicario e le prerogative attribuite nel presente Statuto al Presidente Federale.
6. Tutte le cariche ricoperte dai soci negli organi della Federazione previste dal presente Statuto sono gratuite.
7. I membri del Consiglio e della Giunta che risultino assenti per quattro volte consecutive alle riunioni degli organi cui appartengono, saranno ritenuti decaduti.
8. Il Consiglio Federale, nei limiti delle proprie disponibilità, può deliberare l'erogazione di somme a titolo di concorso alle spese incontrate dai membri di Giunta per l'esercizio delle rispettive funzioni.

#### Art. 33

#### ***Membri Onorari***

1. Potranno essere nominati Membri Onorari - su indicazione del Presidente e delibera della Giunta Direttiva - tutti coloro che avranno servito la Federazione e non esercitano più l'attività antiquaria.
2. Il membro onorario non ha diritto di voto.
3. Potranno altresì essere nominati membri onorari tutti coloro che abbiano dato un valido contributo alla categoria nell'ambito della loro opera professionale.

Art. 34

***Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria***

1. Il patrimonio di FIMA è costituito:
  - dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
  - dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
  - dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
  
2. FIMA può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
  - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
  - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati alla Federazione;
  - ogni bene lasciato in eredità o legato;
  - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
  - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di FIMA;
  - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
  
3. E' fatto divieto a FIMA di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 35

***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario di FIMA ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36

***Scioglimento***

In caso di scioglimento di FIMA, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37  
**Rinvio**

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

**NORMA TRANSITORIA**

*Tutte le persone facenti parte degli organi sindacali, in carica all'atto dell'adozione del presente Statuto, vi rimangono fino alla scadenza del mandato quadriennale originario.*

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati  
Parma, 6 Ottobre 2014